

STATUTO
della **"FONDAZIONE ANTIUSURA PADRE PINO PUGLISI"**
con sede in Messina

TITOLO I
DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPI

Articolo 1 - E' costituita, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile una fondazione denominata
"FONDAZIONE ANTIUSURA PADRE PINO PUGLISI".

Articolo 2 - La Fondazione ha sede in Messina, via Garibaldi, numero 67, presso la Caritas Diocesana dell'Arcidiocesi di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela.

Articolo 3 - La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno e che sia stato o possa essere pertanto vittima di usura, per rendere operante nel sociale il principio della solidarietà.

Essa si propone tutta una serie di attività dirette a suscitare un autentica cultura della legalità ed a diffondere la conoscenza e l'informazione che possano svilupparla, allo scopo di contribuire al recupero della stessa legalità ed all'evoluzione del contesto socio-economico con cui interagisce.

Essa potrà promuovere iniziative anche sull'intero territorio nazionale.

La Fondazione, quindi, intende dare il proprio contributo alla lotta contro il fenomeno dell'usura, svolgendo attività di prevenzione e di assistenza alle vittime attraverso i seguenti strumenti:

- assistenza e sostegno di tipo legale, fiscale e psicologico alle vittime del reato;
- gestione diretta ed in "partnership" di progetti antimafia;
- consulenza, informazione ed assistenza sui sistemi di finanziamento per promuovere la cultura finanziaria e prevenire il ricorso al credito illegale;
- raccolta delle segnalazioni e denunce di casi di finanziamento usurario, offrendo la garanzia dell'anonimato;
- confronto con le aziende di credito per sollecitarne un più efficace intervento a sostegno dell'economia anche con la trasparenza nell'erogazione del credito e la velocizzazione delle procedure;
- sollecitazione della collaborazione di tutti i soggetti che perseguano scopi affini a quelli della fondazione;
- avvio e mantenimento di rapporti con le istituzioni pubbliche per la tempestiva attuazione delle forme di credito agevolato in favore delle categorie produttive;
- promozione di iniziative allo scopo di attuare la cultura della legalità e dell'antidebito attraverso un'attività di prevenzione, formazione, istruzione nelle strutture scolastiche, strutture in genere, attraverso pubblicazioni e

materiale audiovisivo, conferenze, convegni, seminari, corsi, tavole rotonde ed ogni altra attività diretta a far conoscere e combattere l'usura e l'illegalità in genere;

- promozione dello studio e della ricerca sui fenomeni indicati;

- svolgimento in genere di tutte le attività, anche connesse, che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che la Fondazione si propone;

- tutela dei diritti civili e assistenza sociale;

- partecipazione ad iniziative di finanza etica ed economia sociale eticamente orientata utili per promuovere occupazione e sviluppo.

La Fondazione, ai fini del raggiungimento degli scopi statutari, può collaborare con Autorità, con altre organizzazioni similari, con Enti, associazioni regionali e nazionali che operano contro l'usura e fenomeni connessi per lo sviluppo di iniziative che siano coerenti con i suoi fini.

Al fine di raggiungere il suddetto scopo, la Fondazione potrà prestare idonee garanzie, per facilitare la concessione di credito da parte di banche, società finanziarie e simili.

La Fondazione potrà inoltre attribuire direttamente, senza corrispettivo, ed eventualmente senza rimborso del capitale, somme di danaro sotto forma di sussidi, contributi ovvero ogni altra forma di sostegno economico, il tutto nella percentuale stabilita dal successivo articolo 5.

La Fondazione potrà, inoltre, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni legali, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione di volontariato costituita ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, nonché dell'impegno di operatori volontari non associati, che posseggano gli stessi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non potrà, comunque, erogare prestiti dei quali ottenere il rimborso.

TITOLO II

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - RENDITE

Articolo 4 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati dai fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengono alla Fondazione per qualsiasi titolo con destinazione di patrimonio;
- c) da elargizioni, contributi e/o somme attribuite alla Fondazione da Enti Pubblici e privati espressamente destinate al perseguimento dello scopo della stessa;
- e) da quanto successivamente acquisito a titolo gratuito o oneroso e dai relativi incrementi.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 5 - Per l'adempimento dei suoi compiti la

Fondazione dispone delle rendite del patrimonio e, ove necessario, delle somme facenti parte del patrimonio e delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio da atti di liberalità o da raccolte di fondi.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, annualmente, le percentuali del patrimonio da destinare a fondo di garanzia per la concessione del credito e per la beneficenza diretta, fermo restando che per quest'ultima finalità la percentuale non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore netto patrimoniale.

I beneficiari delle somme erogate dalla Fondazione per il raggiungimento dello scopo vengono scelti secondo le indicazioni del Comitato Direttivo, che non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione. Le rendite maturate entreranno a far parte del patrimonio e potranno essere erogate anche per l'intero importo, con le limitazioni e le modalità contenute nel presente articolo.

TITOLO III

ORGANI

Articolo 6 - Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente Onorario della Fondazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato etico-scientifico;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo I - Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 7 - La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) componenti così scelti:

- 3 (tre) nominati dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, tra i quali almeno un ecclesiastico;
- 3 (tre) nominati dall'Associazione Messinese Antiusura Onlus;
- 3 (tre) nominato dagli altri fondatori.

I Consiglieri di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al decreto 6 agosto 1996 Ministro del Tesoro e la sussistenza dei suddetti requisiti sarà compiuta congiuntamente fra i fondatori.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i compiti di:

- a) predisporre entro il mese di ottobre il conto preventivo dell'anno successivo ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno precedente;
- b) esercitare tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie;
- c) predisporre i programmi dell'attività e curarne l'attuazione tenendo conto anche delle indicazioni di merito

e di metodo contenute nella relazione annuale del Comitato etico-scientifico;

d) amministrare il patrimonio, redigere il conto consuntivo e la relazione annuale e predisporre i bilanci preventivi e i programmi di lavoro;

e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

f) tenere eventuali rapporti di deposito presso istituti di credito o enti simili;

g) deliberare sull'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendente;

h) deliberare sulla instaurazione di eventuali rapporti di collaborazione di varia natura (amministrativa, legale, etc.) sui termini del loro svolgimento, determinando l'erogazione del compenso dovuto;

i) deliberare sulle spese per la gestione ed il potenziamento dell'attività, sulla richiesta e l'accettazione di eventuali contributi;

l) deliberare su ogni altra questione inerente all'attività sociale;

m) formulare il regolamento interno ed il codice comportamentale per il funzionamento dei punti d'ascolto;

n) nominare al suo interno i componenti il Comitato Direttivo;

o) nominare i membri del Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede ad investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione dell rendite prodotte dal patrimonio. Tale gestione sarà comunque finalizzata al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, almeno due volte l'anno, entro il mese di maggio per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e entro il mese di novembre per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo e comunque ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvi i casi d'urgenza, nei quali potrà essere convocato con qualsiasi mezzo idoneo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti espresso in modo palese, tranne nelle materie riguardanti persone nelle quali si delibererà a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 8 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in ordine cronologico e devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per anni tre ed in ogni caso fino all'integrale costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Essi sono rieleggibili per due mandati consecutivi ed anche per più mandati non consecutivi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività in modo assolutamente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Capo II - Il Comitato Direttivo

Articolo 10 - Il Comitato Direttivo è composto da tre membri del Consiglio d'Amministrazione, espressi rispettivamente uno da ciascuna delle tre componenti del Consiglio stesso ed elegge al suo interno il Presidente.

Il Comitato Direttivo opera su delega del Consiglio d'Amministrazione ed ha il compito di esaminare e portare a soluzione, con gli strumenti di volta in volta più idonei, i casi di usura venuti a conoscenza di uno dei componenti degli organismi della Fondazione o dei punti di ascolto, decidendo nel merito sulla base dell'istruttoria. Ha pertanto facoltà di decidere in ordine alle fattispecie per le quali ritiene che sia opportuno che la fondazione costituisca garanzia per l'accesso al credito o eroghi contributi, con le modalità e nei limiti sanciti dall'articolo 5.

I membri del Comitato Direttivo, in quanto membri del Consiglio di Amministrazione, durano in carica per tre anni ed in ogni caso fino all'integrale costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Essi sono rieleggibili per due mandati consecutivi ed anche per più mandati non consecutivi.

I componenti del Comitato Direttivo svolgono la loro attività in modo assolutamente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In caso di cessazione o di decadenza di uno dei membri del Comitato Direttivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione al più presto possibile.

Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta sia necessario esaminare casi di usura conosciuti, per congegnare le modalità d'intervento più opportune per ciascuno di essi.

Capo III - Il Presidente Onorario

Articolo 11 - All'Arcivescovo pro-tempore dell'Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela è attribuita la carica di Presidente Onorario della Fondazione.

Il Presidente Onorario, che costituisce una figura

emblematica della Fondazione per l'autorevolezza che esprime e per le istanze di ordine morale che rappresenta, non è chiamato ad assolvere a compiti operativi, salvo a presiedere il comitato etico-scientifico.

Capo IV - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 12 - La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che viene designato dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia - nell'ambito dei tre consiglieri dallo stesso nominati ai sensi dell'articolo 7: designazione successivamente ratificata dal Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le superiori attribuzioni, poteri e facoltà spettano al Vice-Presidente nominato dall'Associazione Antiusura Onlus nell'ambito dei tre Consiglieri dalla stessa designati: nomina successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione.

Al Vice-Presidente spettano, comunque, compiti operativi e tra questi quello di presiedere il Comitato etico-scientifico di cui infra.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non ritenga opportuno ratificare le designazioni di cui al primo e terzo comma del presente articolo, l'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia e l'Associazione Antiusura Onlus designare, rispettivamente, un nuovo Presidente e un nuovo Vice-Presidente che saranno nuovamente soggetti alla suddetta ratifica.

Capo V - Il Comitato etico-scientifico

Articolo 13 - Il Comitato etico-scientifico, che ha funzione consultiva, è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri ed è presieduto dal Presidente Onorario della Fondazione.

I componenti del Comitato sono designati dal Consiglio di Amministrazione, scegliendo nel novero di personalità che, per cultura, funzione espletata e requisiti personali possono contribuire a qualificare l'attività della Fondazione e a darle lustro.

Al Comitato etico-scientifico spetta il compito di delineare il label etico dell'attività, di monitorare l'attività della Fondazione sotto il profilo dell'adesione ai principi enunciati nello statuto e di dare il proprio contributo per

tutte le iniziative di studio e ricerca deliberate dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato stesso, con particolare riguardo alle iniziative editoriali.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente Onorario, almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, e produce una relazione da trasmettere al Consiglio d'Amministrazione, del cui contenuto si terrà conto per la predisposizione dei programmi dell'attività ai sensi della lettera c) dell'articolo 7 del presente statuto.

Alle adunanze del Comitato partecipa il Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione, cui spetta un semplice ruolo di raccordo tra i due organismi e che non concorre alle decisioni del comitato stesso.

Capo VI - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua il riscontro della gestione della Fondazione.

Esso è composto da un Presidente e da altri due componenti, nominati dai Fondatori tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti ed aventi i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al decreto 6 agosto 1996.

Le funzioni di Presidente del Collegio sono attribuite a quello, tra i Revisori, che avrà riportato il maggior numero di voti.

Essi durano in carica tre anni, possono essere riconfermati per una sola volta per un periodo analogo e comunque restano in carica fino all'integrale costituzione del nuovo Collegio dei Revisori.

Qualora venga meno taluno dei revisori, quelli rimasti in carica continueranno a svolgere le loro funzioni. Qualora vengano a cessare, per qualsiasi causa, tutti i revisori, si procederà a nuova nomina.

Il Collegio dei Revisori deve redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da inviare ai Fondatori.

Il Collegio dei Revisori deve essere convocato dal Presidente almeno una volta l'anno o quando uno dei membri ne faccia richiesta motivata indicando l'argomento da trattare.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno predisposto dal Presidente dovrà essere inviato ai componenti del Collegio almeno otto giorni prima.

Il Collegio delibera, qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza.

TITOLO V

PUNTI D'ASCOLTO

Articolo 15 - I contatti con gli utenti del servizio, sia in via preventiva che per accompagnamento nei casi di intervento successivo, sono gestiti dai punti di ascolto costituiti su iniziativa della Fondazione e con l'eventuale concorso di altri soggetti.

I punti di ascolto, inoltre, svolgono attività di segretariato sociale e scurano l'istruttoria dei casi da sottoporre al Comitato Direttivo per l'intervento della Fondazione secondo le modalità stabilite dai commi sesto e settimo dell'articolo 3 e nei limiti sanciti dal comma secondo dell'articolo 5.

La funzionalità dei punti di ascolto è affidata di norma a volontari e/o a personale addetto al servizio antiusura dagli Enti Locali che partecipano alla rete della Fondazione. La Fondazione svolge azione di tutoraggio dei punti di ascolto, anche al fine di supportarne l'attività con l'intervento - sia singolarmente che in team - degli esperti che collaborano, ed organizza l'erogazione di corsi formativi per gli operatori, al fine di conseguire la progressiva crescita dello standard qualitativo del servizio.

Le attività dei punti di ascolto devono essere esplicate secondo una metodologia e conformemente a regole omogenee, sancite nel regolamento interno e nel codice comportamentale redatti ed adottati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della lettera m) dell'articolo 7.

Le proposte conclusive dell'istruttoria dei casi curata dai punti di ascolto saranno inoltrate al Comitato Direttivo, che assumerà le decisioni conseguenti, disponendo, ove ne ricorra la necessità, supplementi di istruttoria e/o integrazioni di documentazione.

TITOLO V

DURATA-SCIoglimento-DEVOLUZIONE

Articolo 16 - La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori i quali, dopo aver soddisfatto ogni ragione debitoria, dovranno devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti aventi scopo analogo od affine designati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Prefetto di Messina ovvero da altra Autorità equipollente.

TITOLO VI

RINVIO

Articolo 17 - Per quant'altro non regolato dal presente statuto, si rinvia alla vigente normativa in materia.

F.to: Giovanni Marra Arcivescovo - Filippo Messina - Giuseppe Di Stefano - Ferdinando Siringo - Gaetano Giunta - Caterina Grimaldi - Fabrizio Pantano - Salvatore Santoro notaio